



ALLEGATO SCARICHI 2

Oggetto: Ditta L'Angelo e La Margherita Soc. Agricola Srl - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta L'Angelo e La Margherita Soc. Agricola Srl (P.Iva 03495750543), con sede legale in Massa Martana (PG), voc. Scanzano n. 496, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Massa Martana e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 213850 del 05/11/2021 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 0249416 del 28/12/2021 e ulteriori chiarimenti pervenuti per le vie brevi, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Massa Martana (PG), voc. Scanzano (Foglio n. 24 part.IIe 58, 208);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 1 della DGR 7 maggio 2019 n. 627, delle acque reflue provenienti dall'insediamento suddetto, destinato ad agriturismo (25 AE) con annesso ristorante (15 AE), piscina e casa del custode (4 AE), con consistenza complessiva di 44 AE, e confluenti in corpo idrico superficiale (scolina campestre con recapito finale al fosso Fontanello) previo trattamento con impianto di depurazione a fanghi attivi a basso carico, avente potenzialità di 45 AE, ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 24 particella n. 208 del Comune di Massa Martana;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta L'Angelo e La Margherita Soc. Agricola Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta L'Angelo e La Margherita Soc. Agricola Srl (P.Iva 03495750543), con sede legale in Massa Martana (PG), voc. Scanzano n. 496, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina campestre con recapito finale al fosso Fontanello) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, destinato ad agriturismo (25 AE) con annesso ristorante (15 AE), piscina e casa del custode (4 AE), con consistenza complessiva di 44 AE, sito in Comune di Massa Martana (PG), voc. Scanzano (Foglio n. 24 part.lla 58, 208), previo trattamento con impianto di depurazione a fanghi attivi a basso carico avente potenzialità di 45 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 24 particella n. 208 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- b) L'impianto a fanghi attivi a basso carico dovrà essere dimensionato tenendo conto anche della consistenza in AE dello scarico delle acque reflue di controlavaggio dei filtri della piscina;
- c) Le acque di un eventuale svuotamento della piscina non devono essere inviate all'impianto di depurazione, ma possono essere convogliate al reticolo idrografico circostante o utilizzate per altri usi escluso quello idropotabile, purché la concentrazione di Cloro attivo libero sia inferiore a 0,2 mg/lit oppure non prima di quindici dall'ultima disinfezione;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;



- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto di Todi-Marsciano-Bastia ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la seguente documentazione:
 - comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite;
 - relazione tecnica ed elaborato grafico che dimostri l'ottemperanza alle prescrizioni b) e c) del precedente punto 1);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla proprietà/disponibilità dei terreni interessati dal sistema di scarico.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)